



ORDINANZA Sindacale NR. 88 DEL 09/09/2020

**OGGETTO:**

**MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' - NUOVE DISPOSIZIONI DAL 16 SETTEMBRE 2020 - ADOZIONE MISURE PER PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

**IL SINDACO**

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Richiamati i provvedimenti emanati dal governo e dalla regione dopo il periodo del lockdown, con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, con decorrenza dal 18 maggio 2020, in particolare:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;

- il DPCM 17 maggio 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- l'ordinanza regionale n. 82 del 17 maggio *"Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19"* che consente la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio di distanziamento sociale e che stabilisce al punto 4:

*4.a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:*

*- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1"*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 *"Proroga dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale al 15 ottobre 2020;

Visto il Dpcm del 7 agosto 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;



## ORDINANZA Sindacale NR. 88 DEL 09/09/2020

Visto da ultimo il DPCM 7 settembre 2020 che, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga fino al 7 ottobre 2020, le misure di cui al suddetto DPCM 7 agosto 2020;

Richiamata le proprie precedenti ordinanze:

- n. 45 del 25.05.2020, con efficacia fino al 31 luglio 2020, recante *"Riapertura del mercato settimanale del mercoledì nel rispetto delle misure dell'ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 in materia di contenimento del contagio da Covid-19"*, con la quale è stata disposta la collocazione temporanea dei posteggi in due aree, divise per settore merceologico: Piazza Caduti Libertà e Piazzale Monti/Viale Marconi;
- n. 81 del 04.08.2020 recante *"Mercato settimanale del mercoledì - adozione misure per il contenimento e il contrasto da covid-19 a seguito di proroga dello stato di emergenza sanitaria"*, con la quale, a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, è stata confermata la collocazione temporanea dei posteggi stabilita con precedente ordinanza n. 45 del 25.05.2020;

Considerato:

- che per garantire in sicurezza l'inizio dell'anno scolastico, è stato necessario ripensare l'organizzazione degli spazi, anche aumentando gli accessi all'Istituto Comprensivo Fabriani;
- che sono emerse quindi delle criticità per la gestione del mercato in Piazzale Monti e in Viale Marconi, non potendo garantire una adeguata separazione tra gli utenti del mercato e gli utenti della scuola (personale e studenti), con il rischio di aggregazioni e assembramenti soprattutto nella fascia oraria di ingresso scolastico;

Ritenuto pertanto opportuno riportare il mercato nella sua sede ordinaria a partire da mercoledì 16 settembre 2020, mantenendo specifici criteri e prescrizioni di sicurezza e rafforzando le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, nel rispetto dei provvedimenti del governo e dalla regione;

Ritenuto, in particolare, di disporre l'obbligo di indossare la mascherina nelle strade interessate dal mercato e durante le ore di svolgimento dello stesso, trattandosi di circostanza in cui è più probabile il formarsi di assembramenti di natura spontanea e in cui non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L)

### **ORDINA**

- 1) Che il mercato settimanale del mercoledì, dal giorno 16 settembre 2020 si svolga con gli orari vigenti e nella sua sede ordinaria - come da planimetria allegata - con le seguenti modalità:
  - controllo dinamico dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato, incaricato di monitorare e promuovere le misure di prevenzione, di verificare il rispetto delle misure anti-Covid, al fine di prevenire affollamenti e aggregazioni di persone;
  - collocazione nell'area mercatale di apposita cartellonistica, in lingua italiana e inglese, rivolta agli acquirenti, con le informazioni relative alle misure di prevenzione;

ORDINANZA Sindacale NR. 88 DEL 09/09/2020

- utilizzo di messaggi in filodiffusione per ricordare le regole anti-contagio.
- 2) Che vengano attuate le seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19:
- utilizzo di mascherina sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti anche durante il periodo di attesa in fila;
  - nel caso di acquisto di abbigliamento o di altri prodotti con scelta in autonomia, i clienti devono indossare guanti monouso oppure, in alternativa, disinfettare le mani prima di toccare la merce, con l'apposito prodotto igienizzante messo a disposizione dagli operatori;
  - la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
  - i titolari di posteggio sono tenuti ad adottare le seguenti misure:
    - a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
    - b. uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
    - c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. In particolare tali sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
    - d. nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovranno rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
    - e. per i banchi del settore alimentare è vietata la vendita con modalità self service;
    - f. in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
    - g. agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco ma solo nella parte frontale.
- 3) E' fatto obbligo dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del mercoledì di usare la mascherina nelle strade interessate dal mercato.
- 4) La mancata osservanza delle disposizioni del presente provvedimento in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19 (misure di cui ai precedenti punti 2 e 3), è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e dagli artt. 2 e 2 bis del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74.
- 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 16 settembre 2020 al 15 ottobre 2020.
- 6) La presente ordinanza sostituisce, dal 16 settembre 2020, l'ordinanza n. 81 del 04.08.2020

Si trasmette copia del presente provvedimento ai Responsabili di Struttura del Comune di Spilamberto, al Comando della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli, al Comando Stazione Carabinieri di Spilamberto, all'Azienda Usl di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, nonché ai titolari dei posteggi del mercato.



ORDINANZA Sindacale NR. 88 DEL 09/09/2020

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune e la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

IL SINDACO  
Umberto Costantini  
*(documento firmato digitalmente)*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.*